

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

T.A.R. SICILIA – PALERMO – SEZ. I – 1839/18 R.G.

SI AVVISA

che, con Ordinanza n. 2324 depositata il 12/11/2018, il T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I, ha autorizzato, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, la notificazione per pubblici proclami, sul sito WEB istituzionale della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nonché sul sito <<http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/>>, degli atti del giudizio annotato al n. 1839/18 R.G.;

CHE

l'**Autorità Giudiziaria** dinanzi alla quale si procede è il **T.A.R. Sicilia – Palermo – Sezione I;**

CHE

il **soggetto ricorrente** è: **Azienda Agricola 3EMME s.r.l.**, con sede in Gravina di Catania, Via Filippo Corridoni 45, C.F. e P. IVA: 05450310874, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Ciulla Giuseppe Maria, elettivamente domiciliata in Catania, Via Umberto n. 200, presso lo studio dell'Avv. Santi Pappalardo (PPPSNT60B10C351F), che la rappresenta e difende (PEC: santipappalardo@pec.it - fax: 095.899.2366);

CHE

l'Amministrazione resistente è: **Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**, in persona dell'Assessora in carica;

CHE

i soggetti controinteressati sono quelli di cui all'elenco regionale definitivo revisionato delle domande di sostegno ammissibili per la sottomisura 4.1 “sostegno a investimenti nelle aziende agricole” bando 2016 – PSR Sicilia 2014-2020 allegato al presente avviso ed approvato con D. D. G. n. 1910 del 10/08/2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

CHE

oggetto del ricorso è: impugnazione del D. D. G. n. 1910 del 10/08/2018 e del relativo elenco con lo stesso approvato nella parte in cui, a modifica dell'elenco regionale definitivo precedentemente approvato con D. D. G. n. 1501 del 25/06/2018, risulta attribuito alla ricorrente il punteggio di 58, con collocazione al posto n. 266 della relativa graduatoria e, ove occorra ed in parte qua, dell'avviso di riapertura dei termini pubblicato sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020;

CHE

i **motivi dell'impugnazione**, più dettagliatamente indicati nel ricorso che si pubblica in allegato al presente avviso e che è stato notificato all'Amministrazione resistente e depositato al T.A.R. con registrazione al numero 01839/2018 R.G., possono riassumersi nei seguenti:

la ricorrente ha partecipato alla procedura indetta nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2020 per la sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" bando 2016.

In sede di presentazione della domanda sul portale SIAN, a causa di una anomalia del sistema, sulla scheda di auto-valutazione elaborata dal sistema medesimo è risultata barrata sul "NO" la casella relativa al parametro A2 (Iniziative finalizzate alla concentrazione dell'offerta proposte da associazioni di agricoltori), del quale era stato dichiarato il possesso e, per converso, barrata sul "SI" la casella relativa al parametro A4 (Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica), per la quale l'interessata aveva invece barrato il "NO"; l'errore, però, non ha generato differenza di punteggio complessivo attribuito (70), risultando previsto per entrambi i parametri il punteggio "12".

La ricorrente, non avendo in alcun modo potuto correggere l'errore generato dal sistema ed avendo ugualmente dovuto procedere all'inoltro della domanda, per non incorrere in decadenza, stante l'approssimarsi dell'orario ultimo entro cui provvedere a pena di esclusione, ha tempestivamente segnalato nella stessa data all'*help desk* del SIAN l'anomalia riscontrata e, dopo aver discusso la questione con l'ufficio preposto al territorio, ha ribadito la segnalazione con una nota allegata alla produzione cartacea della domanda prescritta dal bando.

In sede di pubblicazione dell'elenco provvisorio delle domande ritenute ammissibili, approvato con D. D. S. 3507 del 16/11/2017, l'interessata è stata collocata al posto n. 56 con punteggio assegnato di 70, pari a quello auto-attribuito e, da quanto si è potuto apprendere a seguito della conoscenza del relativo verbale di valutazione della commissione redatto il 03/07/2017, ha avuto in effetti convalidato il punteggio per il parametro A2 che aveva inteso dichiarare e che le era stato ingiustamente sottratto nella scheda a video per l'errore del sistema denunciato, mentre, al contrario, non le è stato (altrettanto giustamente) attribuito analogo punteggio per il parametro A4, che il sistema le aveva attribuito per errore.

Ciò, evidentemente in accoglimento della sua segnalazione.

Anche nel successivo elenco provvisorio rettificato, approvato con D. D. S. 3911 del 05/12/2017, la ricorrente, sia pur con collocazione in posizione di poco inferiore (59° posto), si è vista assegnare l'identico punteggio di 70 che, come sopra, le era stato convalidato.

In data 25/06/2018, con D. D. G. n. 1501, l'Amministrazione ha approvato l'elenco definitivo delle domande ammesse, nel quale, evidentemente a seguito della "rivalutazione" della posizione di altri concorrenti, la ricorrente risultava collocata al posto 101, sempre però con attribuzione dell'identico punteggio complessivo di 70.

Del tutto inopinatamente, con il provvedimento ora impugnato, l'Amministrazione ha approvato un nuovo elenco definitivo "revisionato", che viene a sostituirsi a quello approvato in precedenza, nel quale, sulla base delle risultanze di una nuova valutazione della domanda della ricorrente operata dalla commissione in data 02/07/2018, all'interessata risulta attribuito il punteggio di 58, con espressa indicazione della mancata convalida dei 12 punti per il criterio A4 (Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica) e senza alcun riferimento all'altro criterio A2 (Iniziative finalizzate alla concentrazione dell'offerta proposte da associazioni di agricoltori), che non risulta più neanche tra quelli dichiarati.

Per effetto di tale modifica, l'Azienda è risultata collocata in graduatoria al posto n. 266.

I motivi di diritto fatti valere avverso l'atto gravato sono:

I- ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA E DELLA CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.

La nuova collocazione in graduatoria della ricorrente e l'attribuzione del punteggio da ultimo assegnato dalla commissione sono contraddittorie con le risultanze del primo verbale di valutazione del 03/07/2017 e delle precedenti graduatorie, senza che sia in alcun modo possibile comprendere le ragioni di tale antinomia.

II- ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA

In ogni caso, ammesso e non concesso che l'Amministrazione si sia determinata da ultimo a non voler tenere conto della "rettifica" (o meglio, correzione dell'errore del sistema) che era stata segnalata come sopra dalla ricorrente, tale determinazione sarebbe illegittima per violazione della par condicio ed assoluta illogicità.

Infatti, come ben noto alla stessa Amministrazione, in occasione della presentazione delle domande per la sottomisura di che trattasi si erano verificate ripetute anomalie del portale SIAN (attraverso cui le domande andavano obbligatoriamente presentate), in conseguenza delle quali, a seguito dell'istruttoria deputata ad una apposita commissione di verifica all'uopo istituita, venne disposta una riapertura dei termini di presentazione delle domande, con ritardo consentito dal giorno 02/08/2017 al giorno 08/08/2017.

Ora, è evidente che, nello stesso momento in cui venivano riaperti i termini per la presentazione di domande che neanche erano state del tutto presentate, non avrebbero potuto non ammettersi, anche e doverosamente, le rettifiche delle domande presentate con riferimento ad eventuali errori di sistema denunciati.

Con la conseguenza che, in ogni caso, l'Amministrazione non avrebbe potuto non consentire alla ricorrente, con le stesse modalità con cui era stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande non presentate, la correzione (e/o rettifica che dir si voglia) della scheda di auto-valutazione inviata attraverso il portale SIAN in relazione alla segnalazione di anomalia che era stata peraltro subito presentata, ben prima che la domanda medesima fosse stata sottoposta a valutazione;

CHE

con il ricorso è stato chiesto l'annullamento *in parte qua* dell'atto impugnato, previa concessione di misura cautelare volta a garantire che, quanto meno prima dell'erogazione delle risorse disponibili in favore delle ditte collocate in graduatoria dopo il 100° posto (la ricorrente aspira alla ricollocazione al posto 101°), venga accantonato l'importo di € 3.848.895,19 corrispondente alla misura del sostegno richiesto dall'interessata;

CHE

allo stato il procedimento è pendente ed in esito alla Camera di Consiglio dell'08/11/2018 nella quale è stata trattata la domanda cautelare, il T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I, con Ordinanza n. 2324 depositata il 12/11/2018, ha richiesto all'Amministrazione documentati chiarimenti in ordine alle circostanze dedotte in ricorso, assegnando per tale adempimento il termine di giorni 30 ed ha autorizzato, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, la notificazione degli atti del giudizio per pubblici proclami, sul sito WEB istituzionale della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nonché sul sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/>, rinviando la trattazione della domanda cautelare al 10/01/2019.

Avv. Santi Pappalardo
Via Umberto n. 200 – 95129 CATANIA
Tel. 095.533.977 – 095. 431743 Fax 095.899.2366
posta elettronica certificata: santipappalardo@pec.it
e-mail: santipappalardomr@gmail.com

SI ALLEGA

al presente avviso, ai fini della pubblicazione sul sito WEB istituzionale della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nonché sul sito <<http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/>>, la seguente documentazione:

-allegato_1 (Ordinanza del T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I n. 2324 depositata il 12/11/2018),

-allegato_2 (ricorso),

-allegato_3 (procura),

-allegato_4 (elenco regionale definitivo revisionato delle domande di sostegno ammissibili per la sottomisura 4.1 “sostegno a investimenti nelle aziende agricole” bando 2016 – PSR Sicilia 2014-2020 approvato con D. D. G. n. 1910 del 10/08/2018, riportante l'indicazione di tutti i soggetti inclusi in graduatoria, in posizione utile o non utile)

Catania, 13/11/2018

Firmato digitalmente
Avv. Santi Pappalardo